

Criteria per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti con deliberazione.

Art. 1

1. L'Ente, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici, per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire secondo il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale – può avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n.350/2003, della facoltà di utilizzare graduatorie in corso di validità (derivanti da concorsi banditi prima del 01.01.2019), formate da altre amministrazioni del comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito di selezioni pubbliche per categorie, profili professionali e regime giuridico analoghi a quelli di cui necessita al fine di assumere unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e limiti di legge in materia, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., fermo restando in tal caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta possono risiedere nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti.

Art. 2

1. È consentito l'utilizzo di graduatorie di altri Enti di cui al punto precedente, previo accordo con l'Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie.

Art. 3

1. L'utilizzo di idonei di graduatorie in corso di validità di altri Enti Pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) il profilo e categoria professionale del posto che si intende ricoprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
 - b) deve sussistere la medesima omogeneità anche per il regime giuridico (a tempo pieno ovvero a tempo parziale) delle possibili assunzioni, tra i posti messi a concorso dall'Ente di cui si intende utilizzare la graduatoria e di quelli che si intende coprire, trattandosi di differenza che ha incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso (delle cui graduatorie ci si intende avvalere), e, pertanto, rappresenta un ostacolo alla corretta applicazione dell'art. 9, comma 1 della legge n.3/2003.

Art. 4

1. La scelta dell'Ente Pubblico con il quale stipulare la convenzione per l'utilizzo di idonei di graduatorie avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) la richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti del comparto Funzioni Locali è rivolta "prioritariamente agli enti locali";
- b) è applicabile il criterio "territoriale" in base alla vicinanza geografica dell'Ente (la graduatoria dell'ente con la sede più vicina territorialmente, da intendersi come distanza tra i Municipi);
- c) la graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi.

Una volta operata l'individuazione dell'ente di cui utilizzare la graduatoria, il comune di Accumoli con determinazione del responsabile del settore personale, stipula la convenzione ad attingere dalla stessa.

Art. 5

1. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente art. 4 è stabilito il seguente procedimento:

L'ufficio del Personale, al verificarsi dei presupposti e condizioni di legge, invia, **tramite pec**, a tutti

gli enti dello stesso comparto da individuarsi secondo il criterio di cui al precedente art. 4 la richiesta di utilizzazione della graduatoria formata in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinate in profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire.

2. Alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie è assegnato un termine **non inferiore a sette giorni** per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria, unitamente alla indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso, con l'elenco degli idonei non assunti in ordine di punteggio, dati anagrafici e recapiti.

3. Nel caso di più risposte positive l'Amministrazione si riserva di invitare gli idonei utilmente collocati nelle graduatorie a manifestare **entro un termine di 5 giorni** la disponibilità in ordine alla assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, fermo restando che l'utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate in graduatorie di altri Enti non pregiudica la posizione dell'idoneo o vincitore nella graduatoria dell'Ente detentore della stessa.

4. In caso di più manifestazioni di disponibilità, l'Amministrazione effettuerà un esame/colloquio degli idonei al fine di verificarne la perdurante idoneità e l'interesse degli stessi ad assumere servizio presso il Comune di Accumoli. In presenza di graduatorie approvate dal 2010 a tutto il 31.12.2013 sarà obbligatoriamente effettuato il colloquio in applicazione della previsione di cui all'art.1 comma 362 della L. 145/2018.

5. Al termine dei colloqui si procederà all'individuazione dell'Amministrazione con cui concludere l'accordo per l'utilizzazione della graduatoria.

6. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione qualora, a seguito di colloquio, nessun candidato venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6

1. L'utilizzo di graduatorie di altri Enti, in assenza di graduatorie presso il Comune di Accumoli può avvenire altresì attingendo direttamente dalle graduatorie RIPAM – FORMEZ (riqualificazione della Pubblica Amministrazione), frutto di concorsi nazionali, previa adesione al Ripam/Formez, mediante apposito atto deliberativo di Giunta Comunale per la richiesta alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituito con Decreto Interministeriale 25 luglio 1994, di assegnazione di personale (a tempo indeterminato o determinato).